Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . Pag. 5378

Avviso di rettifica . . . . Pag. 5378

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 5378

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1692.
Costituzione dell'Istituto fascista per l'artigianato della Libia. Pag. 5379

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1693.
Edizione nazionale delle opere di Niccolò Tommaseo. Pag. 5381

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1694.
Autorizzazione all'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi di Verbania, ad accettare una donazione . Pag. 5381

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1695.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale di Pola . . . . Pag. 5381

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 novembre 1939-XVIII.
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento) . . . . Pag. 5381

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1939-XVIII.
Cessazione del sig. Carlo Pachner dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . Pag. 5381

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico . . . . Pag. 5382

Annullamento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 5384

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5384

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur Pag. 5385

Ministero delle corporazioni: Prezzi dell'alcole di 2ª categoria. Pag. 5385

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola) . . . . . Pag. 5385

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta) . . . . Pag. 5385

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura. Pag. 5385

Concorso a 30 posti di volontario usciere giudiziario. Pag. 5387

Proroga del concorso a 160 posti di notaro . . . Pag. 5389

Ministero dell'aeronautica: Concorso a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . . Pag. 5389

Ministero dell'educazione nazionale: Proroga dei concorsi all'ufficio di assistente nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore . . . . Pag. 5391

Regia prefettura di Napoli: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 5392

Regia prefettura di Bari: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 5392

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 22 dicembre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 27 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 gennaio 1934-XII, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Angeletti Bernardino di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 5 gennaio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 22 febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 138), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 agosto 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Dini Aurelio fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 marzo 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 1° maggio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 163), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 giugno 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Lo Monaco Ugo di Giuseppe

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 marzo 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 1° maggio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 163), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 ottobre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Tanzi Aristide fu Filippo.

(5000)

Avviso di rettifica

La pubblicazione della concessione della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a favore del sig. Spano Lelio, di Attilio, apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1938-XVII, n. 250, pag. 21, colonna 1ª, deve intendersi come non avvenuta.

(4992)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 *dicembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 344.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Abrahà Haptegherghis, ascari (67723) del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Ascari porta munizioni, ferito durante un combattimento, rimaneva al suo posto. Si faceva medicare solo al termine dell'azione. — Ancober, 19-21 luglio 1936-XIV.

Adgù Adem, buluc basci del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Durante un assedio di tre giorni ad una ridotta, tenne con capacità e bravura il comando di tre buluc. Diede esempio ai dipendenti di tenacia e sprezzo del pericolo, e fu tra i primi a lanciarsi al contrassalto risolutivo. — Koromasc, 20-22 luglio 1936-XIV.

Apteqaber Adgù, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di pattuglia avanzata si lanciava tra i primi alla baionetta contro un nucleo avversario. Gravemente ferito, continuava a combattere. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Araiò Tesfaghergnis, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — In una difficile situazione, essendo il proprio reparto circondato dai ribelli, si offriva di recapitare un messaggio ad un lontano presidio. Travestitosi, superava arditamente, nottetempo, il cerchio nemico, e attraverso difficoltà e rischi, assolveva brillantemente il compito assuntosi — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Averrà Reddà, muntaz (63801) del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Porta ordini, durante tre giorni di combattimento si prodigava infaticabilmente, attraversando zone battute, e prendendo parte alla difesa. Sebbene ferito, partecipava tra i primi, con slancio ed ardire, al contrassalto, uccidendo due avversari. — Koromasc, 22 luglio 1936-XIV.

Daud Soliman, muntaz del IV battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Ferito ad una gamba, dopo sommaria medicazione ritornava alla mitragliatrice, battendo con aggiustate raffiche l'avversario. — Dennebà, 1-4 giugno 1936-XIV

Fessahiè Abrahà, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — In una difficile situazione, essendo il proprio reparto circondato dai ribelli, si offriva di recapitare un messaggio ad un lontano presidio. Travestitosi, superava arditamente, nottetempo, il cerchio nemico, e attraverso difficoltà e rischi, assolveva brillantemente il compito assuntosi — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gabriel Uondeared, muntaz del XVI battaglione indigeni, 1ª compagnia — Capo arma leggera, durante un combattimento, con raffiche bene aggiustate infliggeva gravi perdite al nemico. Ferito, continuava a combattere fino alla vittoria. Esempio di fermezza e di valore — Uaiù, 1-2 giugno 1936-XIV.

Gheremariam Iohannes, sciumbasci (14340) del XII battaglione, 1ª compagnia. - In testa all'avanguardia, si lanciava contro preponderanti forze nemiche, ricacciandole. Durante il combattimento teneva il comando di mezza compagnia distinguendosi per capacità, bravura e sprezzo del pericolo. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gheremariam Uoldeabsghi, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — In una difficile situazione, essendo il proprio reparto circondato dai ribelli, si offriva di recapitare un messaggio ad un lontano presidio. Travestitosi, superava arditamente, nottetempo, il cerchio nemico, e attraverso difficoltà e rischi, assolveva brillantemente il compito assuntosi. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gobrù Bituò, buluc basci (21161) del X battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di squadra in posizione avanzata, affrontava con capacità e valore un forte nucleo avversario, dando tempo ai reparti retrostanti di sistemarsi a difesa. Partecipava quindi a tre contrassalti distinguendosi per ardire, uccidendo alcuni avversari e catturando armi — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Hassen Ali Mohamed, ascari (75499) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — In una difficile situazione, essendo il proprio reparto circondato dai ribelli, si offriva di recapitare un messaggio ad un lontano presidio. Travestitosi, superava arditamente, nottetempo, il cerchio nemico, e attraverso difficoltà e rischi, assolveva brillantemente il compito assuntosi. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Mahasciò Uoldesillassi, muntaz (69320) del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Porta ordini, durante tre giorni di combattimento si prodigava infaticabilmente, attraversando zone battute, e prendendo parte alla difesa Sebbene ferito, partecipava tra i primi, con slancio ed ardire, al contrassalto, uccidendo due avversari. — Koromasc, 22 luglio 1936-XIV

Mohamed Amed Belané, buluc basci del XVI battaglione indigeni, reparto comando. — Guidava con perizia ed abilità un buluc esploratori all'assalto di un importante caposaldo nemico; ferito gravemente rifiutava ogni soccorso, rimanendo al suo posto per tutta la durata del combattimento. — Uaiù, 1-2 giugno 1936 XIV

Negasc Tesfamariam, sciumbasci (29023) del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Durante tre giorni di lotta, si prodigava con infaticabile entusiasmo e sprezzo del pericolo, animando ed incitando i dipendenti. Al contrassalto si lanciava tra i primi, dando esempio di valore. — Koromasc, 20-22 luglio 1936-XIV.

Ogbanchiel Ghedé, ascari del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Ascari porta munizioni, ferito durante un combattimento, rimaneva al suo posto. Si faceva medicare solo al termine dell'azione. — Ancober, 19-21 luglio 1936-XIV.

Techestè Embaie, ascari (77085) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Componente di una squadra di retroguardia, combatteva valorosamente finchè cadeva gravemente ferito — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV

Tecchiè Guilom, buluc basci (50721) del IV battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Ferito, in combattimento, dopo sommaria medicazione ritornava al suo posto, rimanendovi per una intera giornata. Esempio di fermezza ed alto senso del dovere per i dipendenti. — Dennebà, 1-4 giugno 1936-XIV.

Tesfai Uoldù, sciumbasci del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Sventava con iniziativa e slancio, alla testa di un nucleo di ardimentosi, un tentativo nemico di penetrazione in una ridotta assediata. Partecipava con valore ad un contrassalto, affrontando un forte nucleo di avversari, uccidendone due e fugando gli altri. — Koromasc, 22 luglio 1936-XIV

Tesfamariam Uoldemariam, muntaz (59916) del V battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Ferito durante l'assedio di una ridotta, protrattosi per tre giorni, rimaneva in linea fino al termine dell'azione, incuorando gli ascari alla resistenza al grido di: « Viva l'Italia! Viva il Re! ». — Koromasc, 20-22 luglio 1936-XIV.

Tellà Mellasè, muntaz (39175) del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — In uno scontro, si distingueva per coraggio ed ardire uccidendo tre avversari. Ferito da un colpo di sciabola, disarmava l'avversario, uccidendolo. — Ancober, 21 luglio 1936-XIV.

Zegai Sengal, ascari (63825) del X battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Tiratore di arma leggera dimostrava in combattimento capacità e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere, dando esempio di fermezza ed alto senso del dovere. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Ali Mohamed, muntaz (55939) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Si lanciava arditamente alla testa di una pattuglia contro un forte nucleo avversario, rimanendo ferito. — Uorchiè Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Bahtà Semeret, sciumbasci (30074) del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Durante un attacco, raggiungeva tra i primi la posizione avversaria, dimostrando coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Ancober, 21 luglio 1936-XIV.

Beienè Gobrù, buluc basci del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Volontario al comando di una pattuglia, ricacciava un nucleo avversario da posizione dominante. Già distintosi in precedenti azioni. — Uorchiè-Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Embaiè Cuflù, muntaz del XVI battaglione indigeni, reparto comando — Capo squadra esploratori, accortosi che un nucleo nemico tentava un colpo di mano contro una mitragliatrice, prontamente, d'iniziativa, contrattaccava il nemico, respingendolo con gravi perdite. — Uaiù, 1-2 giugno 1936-XIV.

Ghebrelul Aptù, ascari del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Porta munizioni di arma leggera, la riforniva attraversando, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, zone scoperte ed intensamente battute. — Ancober, 20 luglio 1936-XIV.

Hamid Ibrahim, muntaz (15371) del IV battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Tiratore di arma pesante, d'iniziativa la postava in posizione dominante, attraversando una zona battuta dal fuoco avversario. Con calma e sprezzo del pericolo teneva testa al nemico superiore di numero. — Dennebà, 1-3 giugno 1936-XIV.

Uoldegabriel Felattè, ascari (73901) del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Componente di una pattuglia, dava prova di calma e sprezzo del pericolo, piombando alle spalle di un nucleo avversario e fugandolo. — Ancober, 20 luglio 1936-XIV.

(4203)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1692.
Costituzione dell'Istituto fascista per l'artigianato della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Tripoli, l'Istituto fascista per l'artigianato della Libia.

L'Istituto ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Governatore generale della Libia.

Art. 2.

L'Istituto, seguendo le direttive del Governo della Libia, provvede a promuovere l'incremento, il perfezionamento tecnico artistico e la diffusione della produzione degli artigiani cittadini metropolitani, cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano, e cittadini libici, assistendo gli artigiani stessi nel campo professionale, tecnico e commerciale.

All'uopo l'Istituto tra l'altro provvede:

a) a controllare i prodotti dell'artigianato ed a promuovere l'applicazione dei metodi di lavorazione atti a valorizzare tutte le materie prime locali;

b) ad organizzare la partecipazione degli artigiani a fiere e a mostre locali, nazionali ed estere;

c) a curare l'intensificazione dell'esportazione dei prodotti artigiani in Italia e all'estero;

d) a promuovere ed organizzare raccolte campionarie permanenti dei prodotti artigiani libici in Libia, in Italia ed eventualmente all'estero;

e) a svolgere attività per il maggiore incremento al museo di Tripoli per i prodotti dell'artigianato della Libia e degli altri territori dell'Africa settentrionale;

f) ad istituire e curare il funzionamento, d'intesa con la competente associazione sindacale, di scuole artigiane di mestiere e di corsi di specializzazione tecnico-professionale, non alterando, per l'artigianato libico, gli elementi tradizionali dell'arte locale, ma traendo dagli elementi stessi nuove applicazioni e motivi aderenti alla vita moderna;

g) a promuovere l'istituzione di un marchio d'origine da apporre su tutti i prodotti originali dell'artigianato libico ed a vigilare sulla applicazione del marchio stesso;

h) a svolgere opera di propaganda a favore della produzione artigiana libica;

i) a promuovere ed a sviluppare il credito a favore degli artigiani della Libia.

I suddetti compiti, quando riguardino artigiani cittadini italiani metropolitani, dovranno essere perseguiti d'intesa con l'Associazione fascista degli artigiani della Libia.

Art. 3.

Organi dell'Istituto sono: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Governatore generale della Libia ed è formato dal presidente, da due rappresentanti del Governo della Libia, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli dell'economia corporativa della Libia, da due rappresentanti dell'Associazione fascista degli artigiani della Libia, dal segretario generale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e da un rappresentante per ciascuno degli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto con una quota annua di almeno lire diecimila.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di formulare le direttive generali per il funzionamento dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione del Governatore generale;

b) di proporre al Governatore generale i provvedimenti di nomina e di revoca del personale, seguendo le norme del regolamento;

c) di deliberare i bilanci preventivi e consuntivi;

d) di prendere iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ad iniziativa del presidente e su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sottopone al Consiglio stesso tutte le iniziative che ritenga di adottare per il buon funzionamento dell'Istituto. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere all'uopo designato dal Governatore generale.

Art. 8.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto sarà fatto da un Collegio di cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, nominati dal Governatore generale. Uno dei revisori effettivi è scelto tra i funzionari della Ragioneria del Governo della Libia, ed un altro è nominato su designazione del presidente della Corte dei conti.

I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Essi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, controllano il servizio di cassa e di economato, verificano l'esistenza delle attività mobiliari dell'Istituto, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui; essi inoltre esaminano i bilanci preventivi e quelli consuntivi, redigendo per ciascuno dei detti documenti apposita relazione.

Art. 9.

Ai membri del Consiglio di amministrazione ed a quelli del Collegio dei revisori è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità per ogni seduta del Consiglio in misura da stabilire ai sensi dell'art. 17.

Art. 10.

Gli uffici e servizi dell'Istituto fanno capo al direttore, dal quale dipende tutto il personale impiegatizio.

Il direttore è nominato con decreto del Governatore generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il direttore interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal funzionario più elevato in grado.

Art. 11.

I mezzi finanziari occorrenti all'Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi sono costituiti:

1) da un contributo annuo a carico del bilancio del Governo della Libia, nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Governo stesso, purchè non superi la cifra di lire duecentomila;

2) da un contributo a carico dei Municipi di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, nella misura da stabilire anno per anno con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale;

3) da contributi che enti pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'artigianato libico intendessero versare;

4) da eventuali lasciti e donazioni;

5) dagli interessi ed altri proventi relativi al patrimonio dell'Istituto.

Gli avanzi di gestione risultanti alla chiusura del rendiconto consuntivo annuale saranno devoluti alla formazione del patrimonio dell'Istituto.

Art. 12.

L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 31 marzo delibera il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Entrambi i bilanci, corredati dalle relazioni dei revisori, devono essere sottoposti all'approvazione del Governatore generale.

Art. 13.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, designato dal Governatore generale.

Le norme relative al servizio di cassa saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del Governatore generale.

Art. 14.

Il Governatore generale può richiedere all'Istituto documenti e notizie e ordinare ispezioni ed indagini sull'andamento dell'Istituto stesso.

Art. 15.

Sono soggetti all'approvazione del Governatore generale:

a) i bilanci;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio per più di un anno.

Art. 16.

Qualora gli organi deliberativi ed esecutivi dell'Istituto omettano di fare ciò che sarebbero tenuti a norma del presente decreto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Istituto medesimo, il Governatore generale ed eventualmente il Ministro per l'Africa Italiana possono ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Art. 17.

Con regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione e che sarà approvato dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, saranno stabiliti gli organici ed il trattamento del personale necessario al funzionamento dell'Istituto, la misura del rimborso delle spese di viaggio e delle indennità da assegnarsi ai membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori, e saranno emanate le norme per la gestione economico-finanziaria e per l'attuazione del presente decreto, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 18.

In caso di soppressione dell'Istituto, un liquidatore nominato dal Governatore generale procede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

La destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà stabilita con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1693.
Edizione nazionale delle opere di Niccolò Tommaseo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che si è costituito un Comitato sotto la presidenza dell'Accademico d'Italia Giovanni Papini per curare la pubblicazione delle opere complete di Niccolò Tommaseo;

Che tale Comitato, composto di autorevoli personalità, dà ogni affidamento che l'edizione delle opere del Tommaseo sarà curata con ogni competenza e serietà scientifica;

Considerata l'alta importanza storica e letteraria dell'opera del Tommaseo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione delle opere di Niccolò Tommaseo, curata dal Comitato presieduto da Giovanni Papini, è dichiarata « edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1694.
Autorizzazione all'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi di Verbania, ad accettare una donazione.

N. 1694. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco De Marchi di Verbania, viene autorizzato ad accettare la donazione di un immobile fatta in suo favore dalla sig.ra Rosa Curioni, vedova De Marchi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1695.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pola.

N. 1695. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pola viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 novembre 1939-XVIII.
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il proprio decreto in data 28 febbraio 1939-XVII con il quale il dott. Lo Presti Seminerio Antonino fu Francesco è stato nominato liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Raffadali (Agrigento);

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Raffadali (Agrigento), in sostituzione del dott. Lo Presti Seminerio Antonino fu Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1939-XVIII

(5001) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1939-XVIII.
Cessazione del sig. Carlo Pachner dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1937-XV, col quale il sig. Carlo Pachner di Michele venne nominato rappresentante alle grida del sig. Edoardo Giovaninetti, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il medesimo sig. Pachner ha rinunciato alla procura come sopra conferitagli dal suindicato agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Carlo Pachner di Michele cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Torino, sig. Edoardo Giovaninetti.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

(5002) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	494105	Gervasio Rosa fu Giuseppe, moglie di Chironna Tommaso, dom. in Altamura (Bari), vincolato per dote della titolare . . L.	84 —
Cons. 5 % (P. C.)	3107	Pecora Giuseppe di Carmelo . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	597323	Crudo Teresa-Giuditta fu Giuseppe, nubile, dom. a Pinerolo (Torino) . . . . »	175 —
Rendita 5 %	8381	Trevisi Pier-Luigi fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Corsi Amelia fu Ernesto vedova Trevisi, dom. in Milano . . . . »	50 —
Rendita mista	5090	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Corchiara (Salerno) . . »	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	4963	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5415	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	2934	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	2935	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	140 —
	1973	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	17,50
	5563	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5791	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
	5804	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Ortodonico . . . . »	35 —
	5931	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Copersito . . . . »	35 —
Cons. 5 %	37254	Damiani Francesco fu Antonio, dom. a Guayaquil (America) . . »	170 —
Redimibile 3,50 %	67519	Cimatti Giuseppe fu Francesco, dom. a Faenza (Ravenna) . . »	42 —
Id.	212916	Padovani Antonio fu Nicola, dom. a Orsogna (Chieti), ipotecato per cauzione a garanzia dei trasporti postali . . »	7 —
Id.	510237 Solo per l'usufrutto	Cuturello Clotilde di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio, dom. a Milano . . . . »	283,50
Cons. 5 %	182375	Arcipretura per il Clero di Pettorano sul Gizio (Aquila) . . . »	10 —
	182376	Idem, come sopra . . . . »	10 —
	182377	Idem, come sopra . . . . »	25 —
Id.	540049 Solo per l'usufrutto	Viappiani Maria, nubile, e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre dom. a Bibbiano (Reggio Emilia), col vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Gori Giuseppa-Palmira fu Andrea vedova di Viappiani Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia) »	570 —
Rendita 3,50 %	435777 Solo per la proprietà	Idem, come sopra . . . . »	309 —
Id.	183274	Embabi Amina fu Ismaele, nubile, dom. a Padova . . . . »	84 —
Id.	17017 Per la propr. e per l'usufr.	Embabi Annina fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina vedova Embabi; con usufrutto a Muzzolon Caterina fu Giacomo vedova Embabi, dom. a Padova . . . . »	94,50

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè di coloro i quali, in possesso degli altri requisiti prescritti, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio nel personale civile non di ruolo dell'Amministrazione statale, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza e la dichiarazione che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.

Per gli aspirati residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimato da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata. Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per meno di un anno negli uffici dipedenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Gli italiani residenti all'estero hanno facoltà di produrre i suddetti documenti, obbligatori e facoltativi, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando il termine di giorni sessanta dalla suddetta pubblicazione per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale del-

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Annullamento di certificati di rendite di titoli del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	22801	Parravicino Giuseppe di Natale, dom. a Genova . . . . L.	227,50
Id.	108286 178690	Parravicino Giuseppe di Natale, dom. a Monza; ipotecati per la cauzione dovuta da Parravicino Camillo fu Natale e Parravicino Maria fu Luigi, per la esattoria del comune di Seregno (Milano) . . . . »	1130,50 6307 —

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4869)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 230

del 17 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,85
Francia (Franco)	44,15
Svizzera (Franco)	445 —
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2475
Canadà (Dollaro)	17,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,84
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,50
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,72
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	369 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,975
Id. 3,50 % 1902	72,35
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Id. Id 5 % (1936)	94,70
Rendita 5 % (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,80
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 231

del 18 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,25
Francia (Franco)	43,75
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2552
Canadà (Dollaro)	17,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Eeiziana)	79,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7152
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,975
Id. 3,50 % (1902)	72,075
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id. Id. 5 % (1936)	94,675
Rendita 5 % (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,725
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,85

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 ottobre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor William Stanley Edmonds, console generale di Gran Bretagna a Genova.

(4981)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dell'alcole di 2ª categoria

Con circolare P. 515 del 10 novembre corr. sono stati fissati i prezzi dell'alcole di 2ª categoria che il Consorzio, Ufficio di vendita di tutta la produzione di alcole di 2ª categoria, deve praticare per la vendita del prodotto franco destino uguale, per tutte le provincie, assumendosi l'incarico di conguagliare le spese di trasporto dalle diverse distillerie ai centri di consumo.

Spirito denaturato L. 400 l'ettanidro
» puro » 2300 »

per ritiro merce nuda franco vagone partenza stazione distilleria, compresa l'imposta di fabbricazione.

Le spese di trasporto saranno a carico del Consorzio che se ne rivalerà verso l'acquirente facendogli pagare le seguenti quote per le vendite a vagoni completi.

1) Per vagoni cisterne:
Spirito denaturato L. 12 l'ettanidro
» puro » 14 »

2) Per vagoni in fusti (minimo 100 ettanidri):
Spirito denaturato L. 15 l'ettanidro
» puro » 17 »

3) Per vagoni in fusti (minimo 50 ettanidri):
Spirito denaturato L. 19 l'ettanidro
» puro » 22 »

Il nolo delle cisterne e dei fusti sarà a carico del compratore.

Per lo spirito venduto (non a vagoni) a collettame, i prezzi sono così stabiliti per merce resa franco magazzino di distribuzione del Consorzio o del grossista, nolo e fusti a carico del compratore:

Spirito denaturato	*Spirito puro*	
423	2.340	oltre 24 ettanidri
429	2.345	» 12 fino a 24 ettanidri
434	2.350	» 5 » 12
440	2.355	» 3 » 5 »
455	2.370	» 1 » 3 »
475	2.390	fino a 1.

La tassa di scambio e la tassa di bollo a carico dell'acquirente.

(5058)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola).

Nella seduta tenuta il 14 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola), il rag. Elio Valentini fu Primo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5007)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta)

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta) il rag. Pietro Vullo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5008)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Visto il testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, sull'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, sugli ex combattenti;
Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, ed il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, sull'incremento demografico;
Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sugli orfani di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;
Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, che apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla iscrizione al P.N.F. dei mutilati e invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo ai benefici a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O.;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, relativo alla estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che ha equiparato il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere iscritto al P.N.F., o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti;

b) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 30.

Il limite massimo di età è invece portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare, o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo di età è poi portato ad anni 39 per i decorati al valore militare e per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista.

I tre limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè di coloro i quali, in possesso degli altri requisiti prescritti, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio nel personale civile non di ruolo dell'Amministrazione statale, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili o politici;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza e la dichiarazione che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.

Per gli aspirati residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimato da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata. Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Gli italiani residenti all'estero hanno facoltà di produrre i suddetti documenti, obbligatori e facoltativi, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando il termine di giorni sessanta dalla suddetta pubblicazione per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale del-

l'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provocate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, di Sansepolcrista, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede il concorrente, ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F. contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Gli esami scritti si svolgeranno nel luogo e nel giorno che verranno fissati con successivo decreto.

Gli esami di concorso verteranno:

1° in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari.

2° in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio degli ufficiali giudiziari);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riflette il servizio degli ufficiali giudiziari);

d) codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari e nozioni elementari di ordinamento corporativo.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

I candidati ammessi alle prove orali avranno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, eventuali documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardanti le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 9.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Roma, addì 9 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5038)

Concorso a 30 posti di volontario usciere giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, che apporta modifiche al testo organico suddetto;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, e il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla iscrizione al P.N.F. dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo ai benefici a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A.O.;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, relativo alla estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che ha equiparato il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a 30 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere iscritto al P.N.F. o alla Gioventù italiana del littorio;

b) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 40 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

I due limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè di coloro i quali, in possesso degli altri requisiti prescritti, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio nel personale civile non di ruolo dell'Amministrazione statale, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) avere compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore.

L'aspirante deve essere provvisto del relativo titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6 diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza e la dichiarazione che il concorrente non appartiene alla razza ebraica.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, su carta da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, e legalizzato come sopra dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi, su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia noarile debitamente legalizzata.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171, dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

h) certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio, attestante che il candidato sia stato, previa autorizzazone ministeriale, incaricato della pulizia e custodia dei locali di ufficio giudiziario da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando, nonchè il mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) trattandosi di mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, ovvero il brevetto di concessione di medaglia al valor militare o della croce di guerra o della Marcia su Roma.

Detti documenti devono essere allegati alla domanda nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del diritto di precedenza assoluta stabilita dall'art. 165, n. 3, del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

In detta ipotesi si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, ma è necessario che sia documentata la buona condotta e il lodevole servizio;

i) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e, in quest'ultimo caso, purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guera o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12° che abbia prestato servizio nell'Esercito o in Corpi armati dello Stato ovvero sia figlio d'impiegato dello Stato.

Gli italiani residenti all'estero hanno facoltà di produrre i suddetti documenti, obbligatori e facoltativi, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando il termine di giorni sessanta dalla suddetta pubblicazione per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sempreché siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, di Sansepolcrista, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F. e contenente la indicazione dell'anno del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 7.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Roma, addì 9 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5039)

Proroga del concorso a 160 posti di notaro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 248 del successivo giorno 23, col quale è stato indetto un concorso per esame a 160 posti di notaro;

Ritenuto che in base all'art. 5 del decreto medesimo le domande di ammissione allo stesso concorso corredate delle quietanze e dei documenti prescritti debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il 22 dicembre p. v. e che per gli Italiani residenti all'estero, e per quelli residenti in Albania, nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo detto termine scade invece il 21 gennaio 1940-XVIII;

Ritenuta l'opportunità di fissare un termine più lungo per la presentazione di tutte le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a 160 posti di notaro, corredate delle quietanze e dei documenti prescritti, di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, è prorogato per tutti gli aspiranti tanto se residenti nel Regno, quanto se residenti all'estero, in Albania, nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, al 15 febbraio 1940-XVIII.

Roma, addì 21 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5067)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'articolo 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto l'art. 3, lettera *b*) della legge 19 maggio 1939, n 900;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 45 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, che siano in possesso della licenza di scuola media di grado superiore Regia o pareggiata, e che soddisfino inoltre alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

2) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

3) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 30° alla data del 19 maggio 1939.

Detto limite massimo è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) della metà del servizio effettivamente prestato - in qualsiasi tempo e qualità - nella Regia aeronautica alla data del 19 luglio 1939, purchè con funzioni di assistenti o cartografi di aerologia, e da valutarsi, comunque, per non più di cinque anni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 38° anno di età alla data del 19 maggio 1939;

4) risultare di buona condotta pubblica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia, e l'idoneità al volo almeno come passeggero. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - 4ª Divisione - 1ª Sezione) non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696; legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione, o alla Gioventù italiana del Littorio.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero;

4) certificato di stato libero o di matrimonio legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio e la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva allorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

8) titolo di studio (in originale o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, con relativo diploma originale);

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua residenza abituale, oppure se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dai quali egli dipende;

10) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferita per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestive comunicazioni a mezzo lettera raccomandata indirizzandola al Ministero dell'Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - 4ª Divisione - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4) (eccetto il certificato di matrimonio), 5), 6), 7), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente invochi gli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o pei vedovi con prole, dovrà presentare — anzichè l'atto di matrimonio — lo stato di famiglia di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso, e dovrà farlo pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 5), 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la detta loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterlo direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono, che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa la prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Disposizioni speciali per i residenti in Africa Orientale Italiana o all'estero.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana o all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al precedente articolo, la sola domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile o consolare del luogo di residenza, attestante che il concorrente alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia o all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno pervenire in ogni caso al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 6.

Ai fini anche della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio presso la Regia aeronautica, con funzioni di assistenti o di cartografi di aerologia, o la frequenza di corsi per assistenti di meteorologia presso Enti della Regia aeronautica;

b) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenta agli esami di concorso quanto è stato asserito);

d) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni in cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Gli ammessi al concorso saranno sottoposti da parte di una commissione che sarà nominata con successivo decreto alle prove di esame stabilite dai programmi allegati al presente decreto.

Per gli esami scritti, eccezione fatta per quelli di lingue estere, sarà dato un unico tema che verrà estratto a sorte fra i tre prescelti dalla Commissione esaminatrice.

L'estrazione a sorte avverrà nell'aula di esame e come sorteggiatore sarà designato un candidato.

Per l'esame (obbligatorio) di lingue estere la Commissione esaminatrice distribuirà a ciascun concorrente un brano da tradurre dalla lingua prescelta in italiano. Tale brano tratterà, in linea di massima, argomento tecnico.

Gli esami di lingue facoltative verteranno su una prova orale consistente in versioni di brani prescelti e conversazioni.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare per lo svolgimento dei temi scritti trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolta di esercizi, e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

E' solo consentita la consultazione dei manuali che potranno essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il massimo punto per ciascuna prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Componimento in lingua italiana coefficiente 4;
Matematica (prova scritta ed orale) coefficiente 4;
Fisica (prova scritta ed orale) coefficiente 4;
Lingua estera (prova scritta obbligatoria) coefficiente 3;
Prove pratiche di riproduzione di modelli ed esercitazioni di gabinetto coefficiente 6;
Prova pratica di disegno e calligrafia coefficiente 4.

E' obbligatoria la traduzione da una soltanto delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco; qualora il candidato sostenga anche esami in altre delle suddette lingue, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano almeno i 15/20) moltiplicati pel coefficiente 1/4.

Gli altri titoli posseduti eventualmente dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

3 punti per il primo anno o frazione di anno superiore a sei mesi, e 2 punti per ogni anno successivo o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato — alla data del 19 luglio 1939 — in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica con funzioni di assistenti o cartografi di aerologia, ovvero, di frequenza di corsi per assistenti di meteorologia presso gli enti della Regia aeronautica;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

1 punto per il brevetto di osservatore o di pilota d'aeroplani o di pilota premilitare o di pilota civile;

da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alla lettera d) del precedente articolo 6, a seconda della valutazione che la Commissione — a suo giudizio insindacabile — ne farà in rapporto alle mansioni disimpegnate dagli ufficiali della categoria di assistenti di meteorologia.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a sottotenente del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sarà conferita nell'ordine di graduatoria ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938, n. 1562.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di sottotenente in s.p.e. nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

PROVE SCRITTE

Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale.

Matematica.

Soluzione di un problema sulla base dei programmi del liceo classico.

Fisica.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi del liceo classico, con particolare riguardo alla fisica terrestre in generale e alla meteorologia in particolare.

Lingue.

Traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese a scelta del candidato, senza uso del vocabolario.

PROVE ORALI

Matematica.

Programma del liceo classico.

Fisica.

Programma del liceo classico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1) Composizione e altezza dell'atmosfera.
2) Proprietà dei gas.
3) Pressione atmosferica; sua misura.
4) Temperatura; sua misura.
5) Il vapore d'acqua nell'atmosfera, grandezze relative e loro misura, evaporazione.
6) Vento, sua misura, brezze, venti stagionali. Cenni sulla circolazione generale dell'atmosfera.
7) Cenni di termodinamica.
8) Condensazione del vapore d'acqua.
9) Nubi e nebbie, nebulosità.
10) Pioggia, neve, grandine, rugiada, brina e formazioni analoghe.
11) Variazione della pressione con l'altezza.
Variazione della temperatura con l'altezza; cenni di altimetria barometrica.
12) Linee isobariche e isotermiche. Configurazioni isobariche e tipiche.
13) Cenni generici sui metodi di previsione del tempo.
14) Cenni sui temporali e sull'elettricità atmosferica.
15) Cenni sull'ottica atmosferica.
16) Cenni sul magnetismo terrestre.

PROVE PRATICHE

1) Riproduzione da un modello di una carta meteorologica sinottica (durata 4 ore).

2) Prova di disegno e di calligrafia applicati alla riproduzione da modelli di diagrammi e di grafici meteorologici (durata 4 ore).

3) Esercitazioni di gabinetto relative all'impiego dei principali strumenti meteorologici.

Roma, addì 26 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(5011)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei concorsi all'ufficio di assistente nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre detto anno, con il quale vennero indetti i concorsi, per esami, all'ufficio di assistente presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai concorsi all'ufficio di assistente nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, indetti con decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, è prorogato fino a tutto il giorno 30 novembre 1939-XVIII.

I concorrenti trovantisi all'estero oppure nell'Africa Italiana potranno essere ammessi ai concorsi qualora presentino, entro il 30 novembre 1939-XVIII, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro il successivo 31 dicembre.

Roma, addì 15 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5010)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto e consorziale, vacanti nella provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1937-XVI:

1) Dott. Giudice Roberto	voti	55,92	su cento
2) Dott. Danese Aldo	»	47,97	»
3) Dott. Gasparinetti Ernesto Primo	»	47,88	»
4) Dott. Ponari Aurelio	»	47,23	»
5) Dott. Serpico Martino Pompeo	»	44,10	»
6) Dott. Belvisi Giov. Battista	»	44,06	»
7) Dott. Gagliardi Leonida	»	43,96	»
8) Dott. D'Agostino Salvatore	»	43,88	»
9) Dott. Calderisi Michele	»	43,80	»
10) Dott. Lisanti Francesco	»	43,43	»
11) Dott. Ferraro Salvatore	»	42,75	»
12) Dott. Senise Mario	»	42,58	»
13) Dott. Manazza Vittorio	»	42,40	»
14) Dott. Tolomei Felice	»	42,37	»
15) Dott. Villani Salvatore	»	41,87	»
16) Dott. Ferraro Alberto	»	41,71	»
17) Dott. Abbà Teresio	»	41,63	»
18) Dott. Laudisio Nicola	»	41,53	»
19) Dott. De Girolamo Antonio	»	41,06	»
20) Dott. Giusti Luigi	»	41,01	»
21) Dott. Capece Giuseppe	»	40,95	»
22) Dott. Bonome Raffaele	»	40,75	»
23) Dott. Danese Angelo	»	40,62	»
24) Dott. Cortese Francesco	»	40,43	»
25) Dott. Di Giorgio Francesco	»	40,25	»
26) Dott. Fusco Vittorio	»	40,00	»
27) Dott. Gagliardo Filippo	»	39,81	»
28) Dott. Leone Domenicantonio	»	39,75	»
29) Dott. Tucci Bruno	»	39,63	»
30) Dott. Lanna Vincenzo	»	38,78	»
31) Dott. Guerrieri Vincenzo	»	38,50	»
32) Dott. Tafuri Enrico	»	38,37	»
33) Dott. Scarpinato Michele	»	37,92	»
34) Dott. Vecchio Giovanni	»	37,71	»
35) Dott. Cioffi Alfonso	»	37,21	»
36) Dott. Rosa Giovanni	»	36,66	»
37) Dott. Ciriello Antonio	»	36,37	»
38) Dott. D'Adorante Vincenzo	»	36,31	»
39) Dott. Grilli Attilio	»	36,02	»
40) Dott. Megna Giovanni	»	35,90	»
41) Dott. Cirrito Francesco	»	35,58	»
42) Dott. Romeo (Uff. compl.) Giacomo	»	35,31	»
43) Dott. Giri Francesco	»	35,31	»
44) Dott. Vecchione Antonio	»	35,20	»
45) Dott. Nunziata Felice	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Napoli, addì 24 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data n. 16442, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate, nonchè la rinunzia di alcuni dei candidati stessi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti vacanti di veterinari condotti e consorziali nella provincia di Napoli e destinati a prestar servizio nella sede per ciascuno di essi indicata:

1) Dott. Giudice Roberto, Casoria;
2) Dott. Danese Aldo, Acerra;
3) Dott. Gasparinetti Ernesto, primo Consorzio di Giugliano-Villaricca;
4) Dott. Ponari Aurelio, primo Consorzio di Scisciano-Saviano;
5) Dott. Serpico Martino Pompeo, primo Consorzio di Agerola-Pimonte;
6) Dott. Belvisi Giovan Battista, primo Consorzio di Arienzo-S. Felice e S. Maria Vico;
7) Dott. Gagliardi Leonida, Francolise.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Napoli, addì 24 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BENIGNI

(4849)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto 8 luglio 1939-XVII, n. 80000, con cui vennero designati i vincitori del concorso per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto che il dott. Michele Mastrangelo ha rinunziato alla condotta medica di Cassano Murge, il dott. Nepi Giuseppe a quella di Minervino Murge, il dott. Di Paola Giovanni a quella di Trani, il dott. Giuseppe Tinelli a quella di Poggiorsini;

Visto che il dott. Angelantonio di Ceglie ha dichiarato di preferire la condotta medica di Cassano Murge;

Visto che il dott. Tinelli Giuseppe ha dichiarato di rinunziare alla condotta medica di Trani, il dott. De Marco Raffaele alle condotte mediche di Poggiorsini e di Trani, il dott. Luigi Delfino Pesce alle condotte mediche di Santeramo e Trani, il dott. Maffei Erasmo alla condotta medica di Trani;

Visto che il dott. Landi Ernesto ha dichiarato di accettare la condotta medica di Minervino Murge, il dott. Giulio Iacobellis quella di Trani, il dott. Rossi Giuseppe quella di Santeramo in Colle, il dott. Giuseppe De Leonardis quella di Poggiorsini;

Tenuti presenti la graduatoria del detto concorso e l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Di Ceglie Angelantonio, Cassano Murge;
2) » Landi Ernesto, Minervino Murge;
3) » Iacobellis Giulio, Trani;
4) » Rossi Giuseppe, Santeramo;
5) » De Leonardis Giuseppe, Poggiorsini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei detti Comuni.

Bari, addì 30 ottobre 1939-XVIII

p. *Il prefetto*: NICOLI

(4847)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.